



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2016-44 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29/04/2016**

Oggetto: Riapprovazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) alla luce delle novità introdotte dalla legge n.208/205 - Anno 2016 - I.E.

L'anno 2016, questo giorno Ventinove (29) del mese di Aprile alle ore 16:10 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Rita Alfieri, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 21 Consiglieri e precisamente:

VAGNOZZI MARCO	PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI	PRESENTE
ADARDI OLIMPIA	ASSENTE
AGENO PATRIZIA	PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE	ASSENTE
BOSI MARCO	PRESENTE
BUZZI PAOLO	ASSENTE
CACCIATORE BARBARA	PRESENTE
CATTABIANI FRANCO	ASSENTE
D'ALESSANDRO ANDREA	PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA	PRESENTE
DE LORENZI ANDREA	PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATTILIO	PRESENTE
FECI ALFONSO	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FURFARO ROBERTO	ASSENTE
GHIRETTI ROBERTO	PRESENTE

GUARNIERI MARIA TERESA	ASSENTE
ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MANNO ETTORE	ASSENTE
MAZOLI SERENA	PRESENTE
MEDIOLI ANDREA	PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO	ASSENTE
PELLACINI GIUSEPPE	ASSENTE
PEZZANI LUCA	ASSENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
RIZZELLI LUCA	PRESENTE
SAVANI FABRIZIO	ASSENTE
SCARPINO PIERPAOLO	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	ASSENTE
VESCOVI MAURIZIO	PRESENTE
ZIONI MIRCO	PRESENTE

Gajda Marion, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: assente.

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Alinovi Michele, Ferretti Marco e Folli Gabriele.

Fungono da scrutatori i sigg: Feci Alfonso, Fornari Stefano.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 17 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Dall'Olio, Ghiretti, Scarpino e Vescovi) e n. 0 voti astenuti su n. 21 consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2016-44) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Entra il Consigliere Adardi, presenti n. 22.

Quindi con separata votazione con n. 21 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voto astenuto (Dall'Olio) su n. 22 consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-1157 del 13/04/2016

OGGETTO: Riapprovazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) alla luce delle novità introdotte dalla legge n.208/2015 - Anno 2016- I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;

- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:

a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

2. modifiche sul comma 2 dell'art.13, con la cancellazione della facoltà di assimilare l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e limitatamente alla quota di rendita di valore superiore a 500 euro oppure in caso di comodatario con ISEE non superiore a 15.000; (art.1, comma 10, letta) della legge n.208 del 2011);

3. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11)

4.all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ;

5.all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

- la citata Legge n.208 del 2015 prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Rilevato che con atto di Consiglio Comunale n.52 del 22/7/2015 sono state confermate le aliquote già deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 30 del 20/5/2014 ed introdotte ulteriori agevolazioni a valere dal 2015;

Dato atto che è necessario modificare il regolamento delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2016 per adeguarlo alle richiamate novità normative introdotte dalla legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016);

Osservato:

-- che, sulla base dei suddetti atti consiliari nel 2015 era vigente una Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500;

-che tale aliquota è potenzialmente cumulabile con il neo introdotto abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11), spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

che il beneficio, di cui al novellato art.13 lett.0a) si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Preso atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Parma, con riferimento alle previsioni di bilancio 2016, approvato con atto di Consiglio n.91 del 18/12/2015 copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

	2016
Pubblica sicurezza e Polizia Locale	9.532.471,53
Trasporto Pubblico	2.570.000,00
Servizi Anagrafe e Stato Civile	1.987.500,96
Illuminazione Pubblica	4.900.000,00
Manutenzione Infrastrutture:	
Manutenzione Patrimonio	5.030.000,00
Manutenzione Verde Pubblico	2.800.000,00
Totale	26.000.072,49

Dato atto che:

- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU e TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

- alla luce di dette modifiche gli equilibri di bilancio rimangono inalterati, senza quindi attuale necessità di interventi a modifica delle relative previsioni di bilancio;

Ritenuto:

- di determinare per l'anno 2016 le aliquote IMU (imposta municipale propria), che di seguito si riportano:
 - a) l'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille per:
 - le aree fabbricabili;
 - i terreni;
 - i fabbricati imponibili diversi dalle fattispecie sotto riportate.
 - b) l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 - c) Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui al progetto "Affitti garantiti" di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.702 del 10 maggio 2007;
 - d) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 - e) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 - f) Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.

Ritenuto di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati, le seguenti aliquote, ai sensi della vigente disciplina normativa TASI, come modificata dalla richiamata Legge n.208/2015 (Legge di stabilità);

- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in goni caso locati;

- 0,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i);

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i;

- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Dato atto che le, in applicazione della sospensione di cui al richiamato art.1, comma 26 della legge n.208/2015, le aliquote IMU e TASI 2016 non hanno subito aumenti rispetto a quelli vigenti per l'anno 2015

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, e l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006 n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- il decreto del Ministero dell'Interno del 1 Marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.55 del 7/3/2016 , che ha differito al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 dei Comuni;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2016/36, PG68493/II/1.4 del 1/04/2016 che conferisce alla Dr.ssa Ester Reverberi l'incarico di dirigente del "Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Sistemi Informativi ;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Servizio Tributi, Lotta all'Evasione e Sistemi Informativi Dr.ssa Ester Reverberi ;

Acquisito gli allegati pareri favorevoli esplicitati in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e alla regolarità contabile da parte del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 19, comma 7, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 16/8/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte, con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

I) di determinare per l'anno 2016 le aliquote IMU (imposta municipale propria), che di seguito si riportano:

- a) l'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille per:
 - le aree fabbricabili;
 - i terreni;
 - i fabbricati imponibili diversi dalle fattispecie sotto riportate.

- b) l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- c) Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui al progetto

“Affitti garantiti” di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.702 del 10 maggio 2007;

- d) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- e) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- f) Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.

II) di confermare, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili dettagliati in premessa, per l'anno 2016 le aliquote come segue:

- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in goni caso locati;
- 0,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i);
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 2011 e s.m.i;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

III) di prendere atto, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, il 1^ gennaio 2016;

IV) di prendere atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente del Settore Tributi Lotta all'Evasione e Sistemi informativi Dr.ssa Ester Reverberi provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

V) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.20 stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2016-PD-1157 del 13/04/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-1157 del 13/04/2016 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Riapprovazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) alla luce delle novità introdotte dalla legge n.208/205 - Anno 2016

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2016-PD-1157 del 13/04/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-1157 del 13/04/2016 del Settore SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Riapprovazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) alla luce delle novità introdotte dalla legge n.208/205 - Anno 2016 - I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2016-44 DEL 29/04/2016

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
ALFIERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI